

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2005

Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in attuazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità di partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie appositamente costruite nonché le modalità di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni;

Visto l'art. 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente i compensi da corrispondere alle società finanziarie per l'istruttoria, l'assistenza e la consulenza relativa ai progetti delle cooperative e per la gestione delle partecipazioni al capitale sociale delle cooperative stesse;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 22 febbraio 1989, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1990, concernente la determinazione del compenso alle società finanziarie disposta con la legge n. 67/1988;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 maggio 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997, riguardante l'adeguamento dei compensi alle società finanziarie;

Visto l'art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la promozione delle finalità della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Viste la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000 e la direttiva 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, concernenti l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2001, concernente modalità e

procedure di partecipazione del Ministero medesimo al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto l'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha modificato l'art 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sostituendo il comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 16 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, recante modificazioni al citato decreto ministeriale aprile 2001, concernente modalità di procedure di partecipazione del Ministero medesimo al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante <<Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale>> convertito in legge, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, che sostituisce il comma 3 dell'art. 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, concernente le modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché l'art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 2003, recante modificazione al predetto decreto ministeriale 4 aprile 2001;

DECRETA:

All'art. 1 <<Modalità di intervento del Ministero>> del decreto ministeriale 4 aprile 2001 citato nelle premesse vengono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

al comma 4, seconda alinea, la parola <<triennali>> è sostituita dalla parola <<biennali>>;

dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:

<<5-ter. A decorrere dall'esercizio 2005, il "Ministero", utilizzando le risorse finanziarie disponibili sul fondo per gli interventi agevolativi alle imprese – interventi di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 – partecipa al capitale sociale delle società finanziarie a condizione che le società medesime abbiano utilizzato, in termini di erogazioni, almeno l'ottanta per cento delle somme conferite dal "Ministero", entro due anni dal conferimento. Il Ministero fa riferimento all'ammontare dei conferimenti a decorrere dai quali siano trascorsi i due anni. Le società finanziarie escluse dalla partecipazione del "Ministero" per mancato rispetto delle predette condizioni possono essere ammesse a nuovi interventi di partecipazione a decorrere dal raggiungimento di una percentuale di utilizzazione, in termini di erogazione, delle risorse conferite, pari all'ottanta per cento. Le quote di partecipazione sono determinate da:

a) importi di eguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5 per cento delle risorse finanziarie predette;

b) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte da ciascuna società finanziaria, incrementati dall'ammontare dei finanziamenti e dalle agevolazioni erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come risultanti

dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari al 50 per cento delle risorse predette;

c) importi proporzionali alla percentuale di erogazione, da parte di ciascuna società finanziaria, delle risorse apportate dal <Ministero> ai sensi del comma 1, complessivamente pari al 45 per cento delle risorse finanziarie predette.

Le risorse finanziarie disponibili sul fondo per gli interventi agevolativi alle imprese – interventi di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 -- sono determinate al netto delle somme necessarie all'erogazione di contributi già concessi ai sensi delle direttive di applicazione transitoria 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, al netto dei compensi alle società finanziarie ai sensi del decreto ministeriale 10 maggio 1996 citato nelle premesse e al netto degli importi per la remunerazione delle attività di promozione di cui alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le istanze di partecipazione inviate al "Ministero" dalle società finanziarie relativamente alla procedura di ripartizione avviata dal "Ministero" stesso nell'esercizio 2004 non ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 2005, n. 80 dovranno essere riformulate secondo lo schema allegato al presente decreto>;

il comma 6, già sostituito dall'art.1, comma 2, del decreto ministeriale 16 aprile 2003, è sostituito dal seguente:

<<6. Il "Ministero" partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che presentano istanza per la prima volta, con le modalità previste dal comma 5-ter. I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo>>.

Art. 2

All'Art. 2 <<Recesso del Ministero>> del decreto ministeriale 4 aprile 2001, comma 1, lettera a), settima alinea, le parole <<trentasei mesi>> sono sostituite da <<ventiquattro mesi>>.

All'art. 4 <<Valutazione dei progetti>> del decreto ministeriale aprile 2001:

al comma 2, lettera c), dopo le parole <<locazioni finanziarie>>sono aggiunte le parole <<anticipazioni a breve termini, garanzie per finanziamenti bancari;>>;

al comma 7, dopo la parola <<versato>>sono aggiunte le parole <<nel limite degli utili conseguiti dalle cooperative>>;

al comma 8, prima e quarta alinea, le espressioni <<31 luglio>> e <<31 gennaio>> sono rispettivamente sostituite dalle espressioni <<30 settembre >> e <<30 aprile >>.

All'art. 5 <<Sottoscrizione di quote di capitale sociale>> del decreto ministeriale 4 aprile 2001:

al comma 1, quarta alinea, le parole <<lire otto milioni>> sono sostituite dalle parole <<euro quattromila/00>>:

al comma 1, nona alinea, le parole <<cinquanta per cento>> sono sostituite dalle parole <<settantacinque per cento>>.

All'art. 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 2003, comma 3, ottava alinea, dopo la parola <<partecipazione>> aggiungere le parole <<e dei relativi compensi di cui al decreto in data 10 maggio 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro>>.

Art. 3.

Al decreto ministeriale 4 aprile 2001, è aggiunto il seguente articolo:

<<6-bis. Per l'attività di formazione e di consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie possono utilizzare annualmente, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5-ter, risorse complessivamente non superiori all'1 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno precedente per gli interventi previsti dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, quali risultanti dal bilancio approvato. Il "Ministero" assegnerà le somme destinate alle attività di formazione e di consulenza nel rispetto dei limiti previsti dal regime de minimis. Dette risorse sono gestite in apposita contabilità separata ed il loro utilizzo deve essere oggetto di rendicontazione al "Ministero" entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.>>.

Art. 4.

Gli schemi di domanda di partecipazione delle società finanziarie allegati al decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 aprile 2001 e al decreto del Ministro delle attività produttive 16 aprile 2003 sono sostituiti dallo schema di domanda allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006. Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 38